

**CODEX**

collana diretta da **PAOLO LORO**

demanio beni pubblici

**CDX32**

# IL CODICE DEL CIMITERO

**febbraio 2017**

**guida normativa e  
raccolta giurisprudenziale**

**EXEO** edizioni 

**ISBN** formato pdf 978-88-6907-209-3

**RACCOLTE, LINEA CODICISTICA**

professionisti

pubblica amministrazione

# IL CODICE DEL CIMITERO

febbraio 2017

GUIDA NORMATIVA  
E RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE

**Abstract: La presente opera si propone come una raccolta di provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di cimiteri e demanio cimiteriale. Tutti i testi sono presentati in versione consolidata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.**

Copyright © 2017 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore..**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi.** Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Edizione: 16 febbraio 2017 | materia: demanio e beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 32 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX32 | ISBN: 978-88-6907-209-3 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Buzzacarina, 20 35020 Brugine PD | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.



professionisti

pubblica amministrazione

[www.patrimoniopubblico.it](http://www.patrimoniopubblico.it) - [www.exeoedizioni.it](http://www.exeoedizioni.it)

## **Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. - Articolo 69**

(G.U. 23 novembre 1923, n. 275).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 16/2/2017 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 9 SETTEMBRE 2005, N. 182, CONVERTITO DALLA L. 11 NOVEMBRE 2005, N. 231

Art. 69.

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.

La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Potrà, peraltro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera a).

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.

I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide [1].

Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

[1] L'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha interpretato autenticamente il presente comma nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui al presente comma, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio.

## **Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie - Titolo VI**

(G.U. 9 agosto 1934, n. 186, S.O.)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 16/2/2017 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L. 1

AGOSTO 2002, N. 166

TITOLO VI

Della polizia mortuaria

Art. 337.

Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria

Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria, che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario.

I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.

Art. 338.

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 339.

Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal sindaco. L'introduzione di salme dall'estero è autorizzata dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000.

Della concessione dell'autorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma è trasportata [10].

Art. 340.

È vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero.

È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000 e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero [11].

Art. 341.

Il Ministro per l'interno ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

Art. 342.

[Abrogato]

Art. 343.

La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.

**Legge 4 dicembre 1956, n. 1428. Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra.**

(G.U. 2 gennaio 1957, n. 1)

TESTO VIGENTE AL 16/2/2017

Art. unico.

All'art. 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' inserito, dopo il primo, il seguente comma:

"Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra

quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma".

**Legge 17 ottobre 1957, n. 983. Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri.**

(G.U. 30 ottobre 1957, n. 269)

TESTO VIGENTE AL 16/2/2017

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato:

"Può altresì il Prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di tale cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ed almeno a 50 metri per gli altri Comuni".

Art. 2

Per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente articolo può essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo stesso articolo, purché detti fabbricati siano stati iniziati prima del 31 ottobre 1956.

**Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983. Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale**

(G.U. 17 gennaio 1984, n. 16)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 16/2/2017 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

e

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente provvedimenti per la finanza locale per il triennio 1983-85;

dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

## **Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Approvazione del regolamento di polizia mortuaria**

(G.U. 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 16/2/2017 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166

### Capo I

Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

#### Art. 1.

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 126 debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per i riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.
8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni unità sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali la regione, entro un anno dalla data di entrata

in vigore del presente regolamento, dovrà individuare la unità sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione.

9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 2.

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.

Art. 3.

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4.

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 5.

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6.

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

Art. 7.

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n.

1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

## Capo II

### Periodo di osservazione dei cadaveri

#### Art. 8.

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

#### Art. 9.

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

#### Art. 10.

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva- diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

#### Art. 11.

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

## Capo III

### Depositi di osservazione e obitori

#### Art. 12.

1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13.

1. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 14.

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

3. I comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art. 49, comma 3, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.

4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei comuni interessati.

Art. 15.

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1961, n. 185.

2. L'unità sanitaria locale comprendente più comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una unità sanitaria locale, oppure comprende più unità sanitarie locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del comune.

basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.

## **Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. - Articolo 14**

(G.U. 18 ottobre 2016, n. 244)

CONVERTITO DALLA L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229. TESTO VIGENTE AL 16/2/2017

### Art. 14. Ricostruzione pubblica

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore:

- a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
- c) degli edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a);
- d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a:

- a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato

per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

c) predisporre e approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, articolato per le quattro Regioni interessate, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture;

d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese, articolato per le quattro Regioni interessate limitatamente ai territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;

e) predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto, con le modalità previste nell'articolo 28, comma 2;

f) predisporre e approvare un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.

3. Qualora la programmazione della rete scolastica o la riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018 preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.

4. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

5. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti attuatori e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.

6. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.

7. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

8. Ai fini dell'erogazione in via diretta dei contributi il Commissario straordinario può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

9. Per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di

## MARCHE

### **Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 3. Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali.**

(B.U. 10 febbraio 2005, n. 14).

TESTO VIGENTE AL 16/2/2017

Art. 1. (Finalità e oggetto).

1. La presente legge disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ciascuna persona, con le finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione, e di improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza.

Art. 2. (Funerali civili).

1. I Comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 3. (Osservazione e trattamenti sul cadavere).

1. Le strutture pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme di persone ivi decedute, possono ricevere i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni anche a richiesta dei congiunti per:

a) il periodo di osservazione previsto dalla normativa vigente;  
b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

2. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture denominate sale del commiato.

3. Le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie, previste per la camera mortuaria, ed autorizzate ai sensi della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

4. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 4. (Rilascio di cadaveri a scopo di studio).

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune in cui è avvenuto il decesso che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 5. (Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali).

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa

richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 3, comma 2, siti anche in altro comune. In tale ultimo caso il trasporto è preventivamente comunicato al Comune in cui è avvenuto il decesso.

2. Nel caso in cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Marche.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

5. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.

6. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da e per l'estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.

7. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dalla competente zona territoriale dell'ASUR, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

8. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del d.p.r. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

9. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 5 e 6 spetta al comune, la verifica dell'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri spetta alla competente zona territoriale dell'ASUR.

#### Art. 6. (Cremazione).

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001, ed eseguita dai familiari o dall'esecutore testamentario.

3. La Zona territoriale dell'ASUR competente per territorio autorizza, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

4. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di fare disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

Art. 7. (Attività funebre).

1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale di cui all'articolo 11.

4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione.

5. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non può comprendere funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.

6. Gli addetti che svolgono attività funebre devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 11.

7. Il comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio.

8. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, società ed altre persone giuridiche che svolgono attività funebre, ai fini della tutela dei cittadini e della concorrenza.

Art. 8. (Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'attività funebre).

1. Nel caso di violazione delle condizioni apposte al provvedimento di autorizzazione all'attività funebre o delle norme regolamentari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) o b), il Comune diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un congruo termine.

2. Il Comune, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 o non si sia provveduto in tutto o in parte alle regolarizzazioni richieste, ordina la chiusura dell'attività fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. La riapertura è appositamente autorizzata.

3. In caso di gravi o ripetute infrazioni di quanto previsto al comma 1, il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 9. (Cimiteri).

1. Il comune è tenuto a garantire sepoltura:

- a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza;
- b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
- c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- d) alle parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- e) alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. Ogni comune, attraverso piani cimiteriali e nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto ambientale e cioè l'inumazione e la cremazione.

3. La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'attività funebre di cui all'articolo 7.

4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il recinto cimiteriale deve essere definita considerando:

- a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
- b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
- c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
- d) il rispetto delle attività di culto.

5. La Regione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), definisce con il regolamento di cui all'articolo 11:

- a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;
- b) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi, delle sepolture private, delle strutture cimiteriali e di quelle per la cremazione, tenendo conto delle diverse convinzioni culturali e religiose del defunto;
- c) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri.

6. Il comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

7. Il comune può altresì autorizzare al di fuori dell'area cimiteriale di cui al comma 2:

- a) la costruzione di cappelle private, purché contornate da un'area di rispetto;
- b) la tumulazione in luoghi diversi dal cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ASUR e dell'ARPAM, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

8. I comuni definiscono, previo parere dell'ASUR e dell'ARPAM secondo le rispettive competenze:

- a) l'assetto interno di ciascun cimitero;
- b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
- c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;
- d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui ai commi 4 e 7, lettera a).

9. La costruzione di nuovi cimiteri e la ristrutturazione di quelli esistenti è autorizzata dal comune, previo parere vincolante da parte della competente zona territoriale dell'ASUR e dell'ARPAM secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dal sindaco, previo parere della competente zona territoriale dell'ASUR.

Art. 10. (Seppellimento degli animali).

1. Il Comune può autorizzare al di fuori dell'area cimiteriale di cui all'articolo 9, comma 2, la realizzazione e l'uso di aree e spazi per l'inumazione e l'eventuale cremazione di animali da affezione, secondo le indicazioni del regolamento regionale di cui all'articolo 11.

Art. 11. (Regolamento regionale).

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono con regolamento regionale:

- a) i requisiti e le modalità per l'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre e la gestione delle sale di commiato;
- b) l'individuazione dei profili professionali e dei percorsi formativi degli operatori che svolgono le attività di cui alla lettera a);
- c) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i comuni debbono fare riferimento ed i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;
- d) i requisiti e le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 5;
- e) i requisiti per la realizzazione e l'uso delle aree e spazi per l'inumazione degli animali da affezione, nonché per l'eventuale cremazione degli stessi.

2. Con decreto del Direttore generale del dipartimento servizi alla persona e comunità della Regione si definiscono:

- a) le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione;
- b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

Art. 12. (Sanzioni amministrative).

1. Salvo che il fatto non costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o alle relative norme regolamentari;
- b) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
- c) da euro 500,00 a euro 1.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 4 da parte dei congiunti o conviventi;
- d) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 5;
- e) da euro 400,00 a euro 800,00 per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 3 da parte dei familiari o dell'esecutore testamentario;
- f) da euro 400,00 a euro 800,00 per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 5 da parte del gestore dell'impianto di cremazione;
- g) da euro 3.000,00 a euro 5.000,00 per le violazioni di cui dell'articolo 7, comma 2;
- h) da euro 1.500,00 a euro 2.500,00 per le violazioni delle condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 3 o alle relative norme regolamentari.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 13. (Disposizioni transitorie e finali).

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 7, comma 3, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 11 con le modalità ed entro i termini ivi stabiliti.
2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente, sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 3, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.
3. Per quanto non previsto nella presente legge si rimanda alle specifiche norme nazionali vigenti.

### **Regolamento Regionale 9 febbraio 2009, n. 3. Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3.**

(B.U. 19 febbraio 2009, n. 17)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 16/2/2017 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL R.R. 16 NOVEMBRE 2015, N. 7

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione degli articoli 9, comma 5, e 11, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali) di seguito denominata "legge regionale".
2. Il presente regolamento detta altresì disposizioni relative alla sepoltura degli animali da affezione.
3. Per quanto non previsto si applicano le norme di cui al d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

Art. 2. (Piani cimiteriali)

1. I Comuni, singoli o associati, sono tenuti a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura entro i venti anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale.
2. I piani cimiteriali sono approvati dai Comuni, sentite l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e l'Agenzia regionale protezione dell'ambiente Marche (ARPAM). I piani sono sottoposti a revisione ogni dieci anni e qualora si verificano modifiche significative della situazione considerata dal piano.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.
5. Per la redazione dei piani cimiteriali sono presi in considerazione i seguenti elementi:
  - a) l'andamento medio della mortalità nell'area territoriale di competenza, considerato sulla

seguendo la tesi dell'amministrazione resistente, essa troverebbe applicazione per una concessione avente un termine finale di gran lunga spostato in là nel tempo (si pensi, per fare un esempio scolastico, ad una concessione di durata pari a mille anni), ma non potrebbe invece applicarsi alle concessioni perpetue, pur essendo queste, nella sostanza, del tutto assimilabili alle prime. La Sezione deve peraltro rilevare che anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato è orientata nel senso di assimilare le concessioni perpetue a quelle di durata superiore a 99 anni, laddove afferma che anche per le concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75, vale l'eccezione formulata dal secondo comma dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90, e che dunque esse conservano il carattere della perpetuità nonostante la normativa sopravvenuta abbia introdotto i limiti temporali sopra illustrati (cfr. C.d.S., sez. V, 11/10/2002 n. 5505).»

## DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE CIMITERIALE --> ESTENSIONE

TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n.6840 del 10/07/2013 - Relatore: Stefano Toschei - Presidente: Luigi Tosti

**Sintesi: La P.A., una volta rilasciata la concessione cimiteriale, non può discutere la volontà del titolare della stessa in ordine a chi debba esservi seppellito, salvo procedere alla revoca del titolo abilitativo per ragioni di interesse pubblico.**

Estratto: «9. - Da tali coordinate ermeneutiche emerge che la pubblica amministrazione, una volta rilasciata la concessione cimiteriale, non può discutere la volontà del titolare della stessa in ordine a chi debba esservi seppellito, salvo procedere alla revoca del titolo abilitativo per ragioni di interesse pubblico. Rileva come prevalente, pertanto, la volontà del titolare della concessione in qualunque modo manifestata, anche per via testamentaria e, quindi, in mancanza di indicazioni da parte dell'originario concessionario il diritto di disporre dello ius sepulchri per atti sia "inter vivos" che "mortis causa" si trasferisce, integro ed affatto compreso, a chi lo riceve "iure sanguinis". Non pare superfluo al riguardo osservare come la Corte di cassazione abbia avuto modo di chiarire che, nel nostro ordinamento, il diritto sul sepolcro già costruito nasce da una concessione da parte dell'autorità amministrativa di un'area di terreno (o di una porzione di edificio) in un cimitero pubblico di carattere demaniale (articolo 824 c.c.) e tale concessione, di natura traslativa, crea a sua volta, nel privato concessionario, un diritto soggettivo perfetto di natura reale suscettibile di trasmissione per atti inter vivos e per successione mortis causa e, perciò, opponibile, iure privatorum, agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, nei confronti della pubblica amministrazione nei soli casi in cui esigenze di pubblico interesse per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero impongono o consigliano alla amministrazione competente di esercitare il potere di revoca della concessione. Oltre tale profilo autoritativo l'amministrazione concedente non può spingersi, dovendo lasciare il passo alla naturale composizione giuridica dei rapporti interprivatistici tra aventi titolo che, ordinariamente, sfuggono al suo governo, come del resto, nel caso in esame il Comune ebbe modo di confermare nella trascrizione che compare nella scheda di registro cimiteriale della tomba in questione, ove è testualmente riportato

che “con nota prot. 7700 del 1952 gli eredi sono i fratelli M.F.T., P.F.T. e G.F.T. fu Luigi come da copia di testamento olografo allegata con obbligo di tumulare nella tomba B.A. fu C.”.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.1412 del 12/03/2013 - Relatore: Diana Caminiti -  
Presidente: Alessandro Pagano

**Sintesi: È annullabile, anche se non nulla, l'estensione a terzi della concessione cimiteriale se adottata in mancanza del consenso dell'originario concessionario.**

Estratto: «15. Ciò posto il ricorso è fondato nel senso di seguito indicato.15.1 Dalla documentazione prodotta dal Comune risulta che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 1958 (non prodotta) la concessione per la costruzione dell'edicola funeraria era stata rilasciata in favore del solo R. G., nei cui confronti del pari venne rilasciata in via esclusiva la licenza edilizia del 28/02/1972 per la costruzione della suddetta cappella funeraria.15.2 Con la delibera. n. 67 del 1972 la G.M. “Vista la richiesta del sig. R. N. tendente ad ottenere che il suo nome sia compreso accanto a quello del fratello R. G. nella concessione del lotto al Cimitero Comunale; Vista la dichiarazione del sig. R. G. con cui non si oppone a tale richiesta assumendo che si è trattato di mero errore materiale dato che la richiesta fu fatta a nome di entrambi..” modificava, con i poteri del Consiglio Comunale, stante l'urgenza, la deliberazione consiliare n. 65 del 28/04/1958 aggiungendo a R. G. fu Ra. il nome di R. N. fu Ra..14.2 Peraltro il Comune non ha prodotto, deducendo di non averlo rinvenuta in atti, la indicata dichiarazione di R. G., posta a presupposto dell'estensione della concessione nei confronti di R. N..15. Ciò posto la delibera di G.M. n. 67 del 1972 - con cui è stata modificata la deliberazione consiliare . 65 del 28/04/1958 - adottata in difetto del presupposto di fatto – consenso di R. G. – non può considerarsi per tale motivo (né per l'ulteriore vizio di incompetenza indicato) come nulla ovvero disapplicabile ai sensi dell'art. 5 L.A.C., ma solo come annullabile.15.1 Ed invero per costante giurisprudenza non può farsi discendere della carenza di potere in concreto – derivante dall'assenza dei presupposti di legge o di fatto – la nullità dell'atto ma solo la sua annullabilità (ex plurimis Consiglio di Stato sez. V, 02 novembre 2011, n. 5843 secondo cui “La nullità per "difetto assoluto di attribuzione" sussiste in presenza di una carenza di potere cd. in astratto, nella quale si ha violazione della norma attributiva del potere, mentre il provvedimento è solo annullabile in caso di carenza di potere in concreto, nella quale non si viola la norma attributiva del potere, che esiste, ma solo delle norme che ne limitano l'esercizio e lo condizionano).»

## DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE CIMITERIALE --> ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

TAR BASILICATA n.798 del 09/08/2016 - Relatore: Pasquale Mastrantuono - Presidente:  
Giuseppe Caruso

**Sintesi: L'art. 92, comma 2, DPR n. 285/1990 prevede soltanto la revoca della concessione cimiteriale nella caso di grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, a cui non può rimediarsi per l'impossibilità di provvedere tempestivamente**

**all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, ma da tale ipotesi di revoca della concessione non può desumersi il divieto di estumulazione per il recupero del loculo anche nel caso in cui non ricorrono i suddetti presupposti per la revoca della concessione.**

**Sintesi: L'art. 93, comma 1, DPR n. 285/1990, nel prevedere che il diritto di uso dei sepolcri privati a concessione perpetua o 99ennale "si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro", non può essere interpretato nel senso di impedire il riutilizzo di tali sepolcri previa estumulazione delle salme.**

Estratto: «Risulta infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta l'illegittimità dell'art. 80, commi 2 e 3, del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, nella parte in cui consente di procedere alle estumulazioni delle salme tumulate nei sepolcri privati a concessione perpetua o 99ennale "per il recupero dei loculi", attività vietata, secondo la ricorrente, dagli artt. 92, comma 2, e 93, comma 1, DPR n. 285/1990. Infatti, l'art. 92, comma 2, DPR n. 285/1990 prevede soltanto la revoca della concessione cimiteriale nella caso di grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, a cui non può rimediarsi per l'impossibilità di provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, ma da tale ipotesi di revoca della concessione non può desumersi, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente, il divieto di estumulazione per il recupero del loculo anche nel caso in cui non ricorrono i suddetti presupposti per la revoca della concessione. Parimenti, l'art. 93, comma 1, DPR n. 285/1990, nel prevedere che il diritto di uso dei sepolcri privati a concessione perpetua o 99ennale "si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro", non può essere interpretato nel senso di impedire il riutilizzo di tali sepolcri previa estumulazione delle salme.»

TAR BASILICATA n.797 del 09/08/2016 - Relatore: Pasquale Mastrantuono - Presidente: Giuseppe Caruso

**Sintesi: L'art. 88 DPR n. DPR n. 285/1990 contempla la possibilità dell'estumulazione ed il trasferimento dei feretri e da tale possibilità consegue automaticamente, per il Comune, la facoltà di riassegnare il loculo liberatosi in seguito al predetto trasferimento.**

Estratto: «La prima fattispecie contempla i loculi ritornati nella disponibilità del Comune per il trasferimento della salma al nuovo cimitero per ricongiungimento al coniuge, ivi sepolto. Con riferimento a tale fattispecie il ricorso risulta, oltre che inammissibile per difetto di interesse, in quanto il trasferimento della salma avviene nel nuovo cimitero gestito dalla ricorrente, anche infondato, attesoché sia l'art. 88 DPR n. DPR n. 285/1990, sia gli artt. 82 e 96 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria (approvato con Del. consiliare n. 81 del 15.4.1988 e successive modificazioni ed integrazioni) contemplano la possibilità dell'estumulazione ed il trasferimento dei feretri e da tale possibilità consegue automaticamente la facoltà di riassegnare il loculo liberatosi in seguito al predetto trasferimento. Pertanto, nel caso di trasferimento della salma presso il nuovo cimitero per ricongiungimento al coniuge, risulta ingiusto non restituire agli eredi del concessionario la quota parte del canone concessorio già versato, relativo al periodo di mancato godimento del loculo corrispondente in proporzione al periodo residuo decorrente dalla restituzione fino alla scadenza naturale", e contemporaneamente impone ad essi il pagamento dell'intera

concessione, relativa al loculo del nuovo cimitero.»

**Sintesi: La norma del regolamento comunale di polizia mortuaria che determina l'estinzione delle concessioni perpetue a seguito di estumulazione della salma non contrasta con l'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 285/1990 ed anzi è conforme al principio di corrispondenza tra estinzione della concessione ed estumulazione dettato dall'art. 86 del d.P.R. n. 285/1990.**

Estratto: «8. Per altro verso, non appare condivisibile nel delimitare la normativa applicabile la scelta del primo giudice di disapplicare l'art. 65, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria. Ed, infatti, non si ravvisa un sicuro contrasto tra la norma citata e la disciplina contenuta nell'art. 92, comma 2, d.P.R. n. 285/1990. Occorre, infatti, rilevare che la norma da ultimo citata non è contraddetta da quella contenuta nel regolamento comunale. La prima, infatti, si limita a disciplinare l'ipotesi della revoca delle concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, ma nulla dispone circa il diverso caso delle conseguenze derivanti dall'estumulazione, rispetto alla quale proprio l'art. 86, d.P.R. n. 285/1990, introduce un principio di corrispondenza tra estinzione della concessione ed estumulazione. Secondo il comma 1 del citato art. 86, infatti: "Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco". Si tratta, quindi, di normative che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice non risultano porsi tra di loro in modo asimmetrico, sì da imporre la disapplicazione della norma regolamentare comunale di rango inferiore.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.683 del 10/02/2015 - Relatore: Luigi Massimiliano Tarantino - Presidente: Alessandro Pajno

**Sintesi: Non può essere confuso il carattere perpetuo della concessione cimiteriale, che deriva dalla normativa applicabile razione temporis al tempo in cui la stessa fu rilasciata, con le successive vicende derivanti da una richiesta di estumulazione, che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento di presentazione della suddetta richiesta.**

Estratto: «Occorre chiarire che il diritto di uso dell'originario ricorrente sorge all'interno di un rapporto concessorio tra l'antenato di quest'ultimo e l'amministrazione. Sicché deve distinguersi tra la disciplina delle situazioni soggettive originariamente costituite che resta sottoposta alla normativa vigente all'epoca nella quale le stesse sono sorte, rispetto alle vicende ulteriori che interessano il rapporto concessorio. La giurisprudenza di questo Consiglio con indirizzo pienamente condivisibile (Cons. St., Sez. V, 27 agosto 2012, n. 4608) ha, infatti avuto modo di affermare che lo ius sepulchri soggiace all'applicazione della normativa sopravvenuta che regoli il rapporto concessorio in senso modificativo rispetto all'assetto operante all'atto dell'originario titolo concessorio. Non è pertinente, quindi, il richiamo al principio dell'articolo 11 delle preleggi, in materia di successione delle leggi nel tempo, dal momento che la nuova normativa comunale applicata dall'amministrazione non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, in modo intangibile, al patrimonio del titolare, ma detta regole destinate a disciplinare le future

vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti. Pertanto, non può essere confuso il carattere perpetuo della concessione che deriva dalla normativa applicabile *ratione temporis* al tempo in cui la stessa fu rilasciata, con le vicende successive derivanti dalla richiesta di estumulazione avanzata dall'odierno appellato, che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento di presentazione della suddetta richiesta.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.4686 del 20/11/2012 - Relatore: Vincenzo Cernese - Presidente: Vincenzo Cernese

**Sintesi: Qualora il Comune abbia dichiarato di volersi avvalere della possibilità di ridurre da dieci a cinque anni dall'inumazione il periodo per l'esumazione (art. 82 D.P.R. 285/1990) è illegittimo il provvedimento che ingiunge l'esumazione dopo dodici anni adducendo che la mancanza di spazi in cui effettuare le inumazioni crea pregiudizi dal punto di vista igienico sanitario in ragione della mancanza di alternative alle stesse, specie qualora tale determinazione sia stata adottata soltanto con riferimento ad alcuni defunti e non ad altri.**

Estratto: «5. Il ricorso è fondato in relazione alla seconda censura con la quale è dedotta la violazione di legge (L. n. 285/90 e L. n. 241/1990) e l'eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, mancanza e/o insufficienza di motivazione e di istruttoria.6. In punto di diritto il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ("Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria") all'art. 82, comma 1, prevede che: « Le esumazioni si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni », mentre al comma 3, precisa che: « Quando si accerti che un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministero della Sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, l'abbreviazione del turno di rotazione, che comunque non può essere inferiore a cinque anni ».7. Nella fattispecie in esame il Comune di C., pur dichiarando, a giustificazione dell'impugnata ordinanza, di volersi avvalere della facoltà prevista dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 di abbreviazione a cinque anni del turno di rotazione, specificamente riconosciuta al Comune di C. con il Decreto del Ministero della Sanità - Dipartimento della Prevenzione - Ufficio VIII, n. 8/400.4/9g/1565 del 26.11.1998 con il quale è stata autorizzata « l'abbreviazione a cinque anni del turno di rotazione per le fosse di inumazione nel Cimitero di C. », adducendo che "la mancanza di spazi in cui effettuare le inumazioni crea pregiudizi dal punto di vista igienico sanitario in quanto non vi sono alternative alle stesse", tuttavia, contraddittoriamente e con evidente difetto di motivazione, ha ingiunto la esumazione delle spoglie mortali di D.C.M.A. a distanza di ben dodici anni dalla sepoltura, avvenuta a seguita del decesso in data 1° settembre 2000. Pertanto si appalesa il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà atteso che il provvedimento impugnato presenta contraddizioni o incongruenze rispetto a precedenti valutazioni provenienti dalla stessa amministrazione, in tal modo venendo a coesistere più manifestazioni di volontà dello stesso Ente che si pongono in contrasto fra loro.8. Inoltre - come fondatamente dedotto da parte ricorrente - il deficit logico e motivazionale insito nell'impugnato provvedimento si aggrava per la dedotta circostanza che, in violazione dei principi di trasparenza e di correttezza, non appaiono affatto esplicitati i criteri per i quali il provvedimento medesimo è stato adottato per le spoglie mortali di D.C.M.A. e non per le spoglie mortali di altre persone che pure giacciono nel Cimitero di C. da oltre cinque anni.»

## DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE CIMITERIALE --> IUS SEPULCHRI

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.1749 del 07/12/2016 - Relatore: Riccardo Giani - Presidente: Rosaria Trizzino

**Sintesi: Il ius sepulchri garantisce al concessionario ampie facoltà di godimento del bene con la conseguenza che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento.**

Estratto: «6 – Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato nella parte in cui evidenzia la illegittimità degli atti gravati laddove gli stessi sottopongono a pagamento di canone periodico le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate prima del 1975, equiparandole alle concessioni cimiteriali temporanee sottoposte a canone periodico. 7 - I cimiteri sono beni demaniali, ai sensi dell'art. 824, comma 2, cod. civ. in relazione ai quali l'uso particolare a favore di un singolo beneficiario è attribuito attraverso l'esercizio del potere concessorio. È noto che nelle vicende relative a beni pubblici intervengono solitamente due sequenze di atti: da un lato il provvedimento pubblicistico attraverso il quale si esercita il potere concessorio, costituendo in capo al privato un diritto che prima non esisteva, cioè nella specie il c.d. ius sepulchri, che garantisce al concessionario ampie facoltà di godimento del bene, con la conseguenza che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento (TAR Toscana, sez. 1<sup>a</sup>, 462 del 2015); dall'altro una convenzione bilaterale di diritto privato, finalizzata a dar assetto ai rapporti patrimoniali fra concedente e concessionario, in particolare attraverso la previsione del pagamento di un canone. È altrettanto noto che il concessionario, nonostante la situazione di diritto pieno che gode verso i terzi, continua a soggiacere ai poteri regolatori e conformativi di stampo pubblicistico propri dell'Amministrazione concedente, destinati primariamente a garantire la funzionalizzazione dei beni demaniali, anche dopo l'attribuzione ai singoli del c.d. uso particolare, al soddisfacimento del pubblico interesse. Tuttavia i suddetti poteri regolatori e conformativi, com'è necessario che sia per statuto costituzionale (ai sensi dell'art. 97 Cost.), sono assoggettati al principio di legalità e quindi presuppongono la necessaria interposizione del legislatore, che attribuisca con singole norme il potere di cui trattasi all'ufficio pubblico chiamato a esercitarlo. Con riguardo al primo segmento di attività sopra evocato, cioè la costituzione in capo al privato del diritto sul bene demaniale, il potere pubblicistico configurabile in capo all'Amministrazione, e che può sopravvenire a pregiudicare il godimento di parte privata, è rappresentato in particolare dall'esercizio del potere di revoca; si tratta, in ambito cimiteriale, del potere disciplinato dall'art. 92 del DPR n. 295 del 1990, che prevede la revoca della concessione cimiteriale quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e si verifichi una situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno comunale, non altrimenti risolvibile. Con riferimento al secondo segmento di attività sopra evocato, cioè la disciplina dei rapporti patrimoniali tra concedente e concessionario, il privato è sottoposto alle modifiche rientranti nel potere tariffario pubblicistico di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000, che prevede la competenza consiliare alla disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni pubblici. È di tutta evidenza che

## VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> CONFORMITÀ URBANISTICA --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CIMITERI

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENINO ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO n.181 del 07/06/2012 - Relatore: Alma Chiettoni - Presidente: Armando Pozzi

**Sintesi: In un'area avente già una destinazione urbanistica cimiteriale possono essere localizzate, senza necessità di modificare la pianificazione, tutte le attività che corrispondono alla funzione tipica assegnata, fra cui anche la realizzazione di una struttura accessoria quale è un tempio crematorio.**

Estratto: «2a. Tornando ora alla vicenda di causa, si deve premettere che con l'impugnata deliberazione n. 27 del 2011 il Consiglio comunale di Trento ha riesaminato il piano regolatore cimiteriale approvato nel 2003 e, considerato che lo stesso "è incentrato sulla presenza nel territorio comunale di un impianto crematorio sia per dare adeguate risposte a quanti sempre più numerosi si avvalgono della pratica della cremazione sia per risolvere l'annosa questione degli inconsulti nei campi comuni dei cimiteri", lo ha modificato individuando, quale sito ottimale per la localizzazione del tempio crematorio, l'area situata nella parte ovest del quadrante sud del cimitero monumentale della città, in corrispondenza dei campi di inumazione n. 9 e n. 10. Trattasi di un'area destinata alla sepoltura già dall'inizio del secolo scorso, quando in quella zona, allora non edificata, fu realizzato il cimitero austro-ungarico, riconvertito in area cimiteriale civile con il piano regolatore del 1968. 2b. Dalla scelta di situare l'impianto di cremazione all'interno del cimitero monumentale discende, dunque, il presente ricorso, cui il Comune di Trento ha innanzitutto opposto eccezioni in rito, che però il Collegio ritiene di non esaminare perché il ricorso è destituito di giuridico fondamento. 3a. Il primo motivo non è fondato. 3b. Giova innanzitutto puntualizzare che oggetto del presente giudizio non è né un nuovo strumento di pianificazione né la scelta di modificare un piano urbanistico vigente (di qui, la non pertinenza della normativa invocata e riportata in fatto) bensì la decisione di collocare all'interno di un'area già urbanisticamente delimitata a < cimitero > un impianto crematorio, ossia, come pure precisato nel precedente giudizio di cui si è detto, una costruzione accessoria alla sua destinazione. Infatti, nel sistema normativo vigente, in base al quale - ai sensi dell'art. 343 del R.D. 27.7.1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie), "la cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi" mentre "i comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi"; - ai sensi dell'art. 56 del regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10.9.1990, n. 285, l'impianto crematorio è configurato quale "struttura eventuale" del cimitero cosicché, "in ogni caso, i crematori vanno costruiti esclusivamente entro i recinti dei cimiteri" (cfr., C.d.S., sez. IV, 5.10.2006, n. 5930). Ne consegue che in un'area avente già una destinazione urbanistica cimiteriale possono essere localizzate, senza necessità di modificare la pianificazione, tutte le attività che corrispondono alla funzione tipica assegnata, fra cui anche la realizzazione di una struttura accessoria quale è un tempio crematorio.»

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> CONFORMITÀ  
URBANISTICA --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CIMITERI -->  
FASCIA DI RISPETTO

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.9569 del 24/12/2009 - Relatore: Vincenzo Cernese -  
Presidente: Antonio Onorato

**Sintesi: Non è più operante un un limite minimo distanziale rispetto ai centri abitati, sia con riguardo ai cimiteri di nuova istituzione che a quelli in ampliamento, purché rispettata la necessaria previsione urbanistica di una zona di rispetto cimiteriale; ne consegue che qualora l'ampliamento del cimitero ricada in area di rispetto cimiteriale di alcuna variante urbanistica v'è bisogno, atteso che l'intervento è pienamente conforme al vigente strumento urbanistico.**

Estratto: «7. Nella successiva censura i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie introdotto con R.D. n. 1265/1934 e l'eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, atteso che l'Amministrazione nell'adottare gli atti impugnati in funzione dell'ampliamento del cimitero esistente, prevedendone l'ubicazione a circa 50 mt. dalla loro abitazione, avrebbe contestualmente violato sia il rubricato art. 338 che consentirebbe di derogare alla distanza minima di 200 metri dei cimiteri dal centro abitato unicamente in presenza di adeguata e specifica motivazione, sia del vigente Piano Regolatore Generale, alla stregua del quale il cimitero dovrebbe distare almeno mt. 200 dal centro abitato, con la conseguente necessità di procedere ad una sua variante, osservando il procedimento per tale ipotesi previsto dall'art. 1, 5° comma, della L. n. 1/1978. 8. La censura, nel suo complesso, è infondata.9. Sotto il primo profilo di censura deve evidenziarsi che la normativa di riferimento di attuale vigenza, al di là della necessaria previsione urbanistica di una zona di rispetto cimiteriale, non prevede più un limite minimo distanziale rispetto ai centri abitati, sia dei cimiteri di nuova istituzione che di quelli in ampliamento, e ciò in quanto le norme che prevedevano un tale limite, pari a 200, 100 o 50 metri devono considerarsi abrogate.Nella materia de qua il quadro normativo è suscettibile di essere ricostruito nel modo come di seguito riportato.Anzitutto il 4° comma dell'art. 57 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, alla stregua del quale: «Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati o nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni» è stato espressamente abrogato dall'art. 28 della L. 1° agosto 2002, n. 166.Inoltre il citato D.P.R. n. 285/1990, all'art. 108, al comma 2, ha previsto, altresì, l'abrogazione «di ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento».In tale situazione deve considerarsi tacitamente abrogato anche il comma 4, dell'art. 338 del R.D. 27.7.1934, n. 1265 - di cui parti ricorrenti ne deducono la violazione - alla stregua del quale: «Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato , purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrono alternativamente le seguenti condizioni:a) risultati accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere

altrimenti (.....)».10. In ogni caso a dirimere ogni residua perplessità circa l'esistenza in concreto, di eventuali distanze minime da osservare soccorre l'infondatezza anche del secondo il profilo di censura. Sul punto, dal certificato rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico - Settore Urbanistica rilasciato in data 18.1.1999 e prodotto in giudizio dalla difesa del resistente Comune, risulta i lavori di cui al progetto preliminare approvato con le delibere di Consiglio Comunale n. 76 del 1996 e n. 30 del 1997 per l'ampliamento del Cimitero Comunale Capoluogo, San Silvestro e San Tommaso "ricadono nell'area di rispetto cimiteriale", con la rilevante conseguenza che di alcuna variante urbanistica v'è bisogno, atteso che l'intervento è pienamente conforme al vigente strumento urbanistico.»

## VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> EDIFICABILITÀ --> EDILIZIA CIMITERIALE

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.1 del 02/01/2015 - Relatore: Sergio Zeuli - Presidente: Luigi Domenico Nappi

**Sintesi: Qualora il terreno sia sfruttabile per la realizzazione di area cimiteriale, ancorché sia vero che lo stesso non sia edificabile a fini residenziali, tale vocazione – nella valutazione estimativa - non può evidentemente essere del tutto negata o trascurata, per pretendere di degradare il suddetto terreno ad "agricolo".**

Estratto: «Alla luce di questa premessa il (mancante) decreto di esproprio avrebbe dovuto essere emesso entro il 24 novembre del 2011 e questo significa che, fino a questa data, l'occupazione del fondo era "coperta" da una procedura amministrativa legittima. Di conseguenza, al ricorrente, a tale titolo, dalla data di immissione in possesso e fino al citato 24 novembre 2011 spetta solo la corrispondente indennità di occupazione del fondo. Solo successivamente a quella data, e fino al momento odierno, a quest'ultimo va viceversa riconosciuto il vero e proprio diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima. D'altro canto, entrambe queste due diverse forme di occupazione, diverse quanto a titolo e quanto ad effetti, ovviamente, vanno adeguatamente compensate, senonché come già detto, la prima va solo indennizzata ai sensi di legge (e sempre che, al momento dell'immissione in possesso, la stessa non sia stata corrisposta, mentre se lo è stata solo in parte, il corrispettivo versato va dedotto dalla somma da erogare come disposto in questa sede), mentre gli enti intimati vanno chiamati a risarcire gli integrali danni cagionati dalla seconda, trattandosi indiscutibilmente di attività illecita. III In entrambi i casi, tuttavia, va individuato il "valore-parametro" del fondo, in base al quale procedere alle suddette liquidazioni. Orbene, per quanto riguarda lo stesso, ritiene il Collegio che non vi siano elementi, né logici né giuridici, per discostarsi dal valore unitario indicato dal Consulente nella perizia estimativa commissionatagli dal Tribunale. Infatti i criteri di stima dallo stesso individuati sono stati adottati all'esito di una metodica valutativa che appare ponderata, ispirata a corretti criteri di stima, ed immune dai vizi contestati alla stessa dalla convenuta impresa controinteressata. Quanto alle deduzioni da quest'ultima articolate, per confutarle basti osservare che se è vero che l'area "de qua" non era e non è edificabile a fini residenziali, è altrettanto vero che la stessa è sfruttabile, come dimostra proprio la sua attuale destinazione, per la realizzazione di area cimiteriale e tale vocazione – nella valutazione

estimativa - non può evidentemente essere del tutto negata o trascurata, così come preteso da Impresa Mastrominico che pretende di degradare il suddetto terreno ad "agricolo". Neppure coglie nel segno, peraltro, l'ulteriore critica rivolta alla C.T.U., che contesta l'omessa adozione di dati comparativi; ognuno vede, infatti, che tale tipo di comparazione, stante la peculiarità della destinazione, era sostanzialmente inattuabile.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.278 del 14/01/2014 - Relatore: Gabriele Nunziata - Presidente: Luigi Domenico Nappi

**Sintesi: In ipotesi di occupazione senza titolo di area destinata ad ampliamento cimiteriale, realizzato da privati mediante appalto in concessione, si impone il calcolo dell'indennizzo in ragione del valore di mercato e senza prescindere dalla valutazione della natura dell'area che, alla data di immissione in possesso (atteso che l'illegittimità della procedura ablativa "congela" a tale data la valutazione delle caratteristiche intrinseche dell'immobile ivi comprese le sue potenzialità edificatorie), era suscettibile di trasformazione e/o edificazione di costruzioni per cappelle gentilizie, colombari etc.; d'altra parte l'edificabilità ricomprende tutte le forme di trasformazione del luogo e, quindi, anche quella di edilizia cimiteriale, non potendosi circoscrivere il concetto di edificabilità alle sole costruzioni di tipo abitativo.**

Estratto: «4.1 Premesso che con la sentenza della cui esecuzione si tratta veniva accolto il ricorso per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima procedura espropriativa e che durante il corso delle operazioni peritali si é constatata la completa trasformazione dello stato originario dei terreni espropriati – il che non rende praticabile la restituzione degli immobili, va evidenziato che i medesimi erano individuati dal PRG vigente come area di rispetto infrastrutturale cimiteriale ovvero caratterizzati da vincolo "conformativo" che non consente, in alcun modo, l'allocazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, ciò in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale. È tuttavia un dato di fatto, per come acquisito in sede di operazioni peritali, che alla data di immissione in possesso dell'8.5.2004 l'area de quo aveva destinazione di "ampliamento cimiteriale" ed ai fini della determinazione del valore venale del bene soccorre il criterio di cui all'art. 36, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, secondo il quale «Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento».4.2 Preso atto che il costo globale dell'intervento, alla data dell'immissione in possesso, è stato pari ad € 2.161.655, 75 e che, da quanto esposto, risulta che il valore dell'immobile sempre a tale data era pari ad € 432.331,15 , il valore venale del bene in questione all'attualità conduce ad una quantificazione del danno patrimoniale nella misura di € 512.138,20 e ad un danno non patrimoniale - corrispondente al 20% del valore venale del bene ai sensi del comma 5 dell'art.

42-bis del DPR 327/2001 così come osservato da parte ricorrente alla bozza di relazione di CTU - pari a € 102.427,64 per un totale di € 614.565,84. Inoltre alla ricorrente andrà corrisposto un ulteriore indennizzo a titolo di occupazione illegittima pari al 5% annuo dal 20.03.2004 all'attualità che risulta, come da relazione di CTU, di € 209.020,10, ragion per cui la somma complessiva è pari ad € 823.585,94 detratte le somme eventualmente erogate dall'Amministrazione di San Vitaliano a titolo di indennizzo e quantificati gli interessi legali ai sensi del comma 2 dell'art. 42 bis. 4.3 Quanto alle osservazioni formulate alla relazione di CTU, circa le obiezioni di parte ricorrente si concorda con il criterio estimativo oggettivo come utilizzato, a nulla rilevando gli invocati «flussi di cassa legati allo sfruttamento finanziario dell'opera» che giustificerebbero un indennizzo, pari ad € 1.745.298,48, da attualizzare alla data del giudizio. La CISVI scrl, in disparte alcune questioni di natura giuridica, ha insistito sulla natura non edificabile del suolo con riguardo alla situazione urbanistica del terreno prima della emanazione della Delibera del C.C. n. 6 del 29.03.2004 con la quale si approvò il progetto esecutivo di ampliamento del Cimitero. Si ritiene tuttavia, coerentemente con quanto illustrato nella relazione dell'ausiliario, di osservare che nella fattispecie è intervenuta una variante semplificata del PRG vigente a norma della Legge n.1 del 3.1.1978 nonché dell'art. 19 del DPR n.327/2001, per cui si impone l'indennizzo in ragione del valore di mercato e senza prescindere dalla valutazione della natura dell'area che, alla data di immissione in possesso, era di ampliamento cimiteriale il quale - seppure di interesse pubblico - è stato oggetto di appalto in concessione ad opera di privati (CI.SVI. scarl) ex art. 37-bis della Legge n.109/94. Quanto, poi, ai rilievi formulati dal Comune resistente direttamente al Tribunale, premesso che possono ammettersi osservazioni critiche sul metodo ma non dubbi di parzialità nella valutazione del danno, si ritiene che, del tutto coerentemente, l'ausiliario abbia evidenziato che, alla data di immissione in possesso, il suolo de quo era suscettibile di trasformazione e/o edificazione di costruzioni per cappelle gentilizie, colombari etc. etc. in forza di delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2004. L'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento del cimitero si configura, infatti, come variante semplificata del PRG vigente a norma della Legge n.1 del 3/1/1978 nonché dell'art. 19 del DPR n. 327/2001. Detta trasformazione - beninteso alquanto lontana dalla definizione agricola del suolo - ha assunto rilevanza ai fini valutativi, allorché come da mandato conferito da questo Tribunale il valore di mercato (o venale) del bene ablato è stato ricercato con riguardo alle caratteristiche intrinseche dell'immobile ed alle sue eventuali potenzialità edificatorie; d'altra parte l'edificabilità ricomprende tutte le forme di trasformazione del luogo e, quindi, anche quella di edilizia cimiteriale, non potendosi circoscrivere il concetto di edificabilità alle sole costruzioni di tipo abitativo. Per tutto ciò, atteso che l'illegittimità della procedura ablativa "congela" alla data di immissione in possesso la valutazione delle caratteristiche intrinseche dell'immobile ivi comprese le sue potenzialità edificatorie, si ritiene di condividere le risultanze della CTU per come coerente con i criteri dettati dal Tribunale e con le peculiarità del caso concreto, allorché - per inciso - l'opera è stata realizzata da privati mediante appalto in concessione alla controinteressata CI.SVI. Scarl.»

**VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E  
DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> CIMITERIALE**

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.311 del 21/02/2014 - Relatore: Giovanni Iannini -

Presidente: Guido Salemi

**Sintesi: È obbligo dell'amministrazione che rilevi una situazione di contrasto tra una determinata opera e il vincolo cimiteriale illustrare, da un lato, la situazione di fatto e, dall'altro, specificare le specifiche caratteristiche delle opere (quali, a titolo di esempio, la distanza rilevata e l'impatto sull'ambiente circostante) che hanno indotto a formulare il giudizio di incompatibilità, non essendo sufficiente il mero richiamo alle fonti normative di riferimento (art. 338 R.D. 1265/1934).**

Estratto: «Ciò posto, il motivo risulta, invece, fondato nella parte in cui viene rilevato l'assoluto difetto di motivazione che affligge l'atto in questione. Nel provvedimento, infatti, si rileva che l'installazione è in netto contrasto con il vincolo cimiteriale e che invero l'ambiente cimiteriale deve essere preservato nel suo decorso, nella sua tranquillità e nella sacralità dei luoghi di sepoltura. In tal modo restano totalmente nell'ombra, come già rilevato dalla Sezione nella sentenza n. 324 del 25 marzo 2013, le ragioni concrete, connesse anche alle caratteristiche dei luoghi, del rilevato contrasto. È obbligo dell'amministrazione che rilevi una situazione di contrasto tra una determinata opera e un vincolo previsto dalla legge illustrare, da un lato, la situazione di fatto e, dall'altro, specificare le specifiche caratteristiche delle opere (quali, a titolo di esempio, la distanza rilevata e l'impatto sull'ambiente circostante) che hanno indotto a formulare il giudizio di incompatibilità. Al riguardo, se anche è necessaria, non può ritenersi sufficiente l'indicazione delle fonti normative di riferimento, come pretenderebbe, invece, la difesa del Comune.»

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.825 del 16/04/2013 - Relatore: Maria Barbara Cavallo - Presidente: Filippo Giamportone

**Sintesi: La fascia di rispetto cimiteriale va misurata dal muro di cinta del cimitero.**

Estratto: «5. Il ricorso merita accoglimento. Il primo motivo è fondato, posto che il Comune di Alcamo ha deliberato nel 2006 di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale a 50 metri (doc. 4) e che, secondo la perizia giurata allegata dal ricorrente in ordine all'ubicazione del lotto di terreno in questione, quest'ultimo è posto a una distanza minima di 56 metri dal confine del cimitero (doc. 5), il che è sufficiente a ritenere rispettato il limite che, per giurisprudenza costante, va misurato dal muro di cinta (Cons. St., sez. IV, 16 marzo 2011, n. 1645). Poiché il Comune di Alcamo non ha fornito alcun elemento a sostegno della motivazione assunta nel provvedimento e a confutazione della detta perizia, quest'ultima costituisce un elemento sufficiente a sostegno della prospettazione difensiva della società ricorrente.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.1723 del 13/12/2011 - Relatore: Sergio Conti - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

**Sintesi: La fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 R.D. 1265/1934 persegue una triplice finalità: a) assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una "cintura sanitaria" intorno allo stesso cimitero, b) garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura, c) consentire futuri ampliamenti del cimitero. Tali ragioni non**

**sussistono più qualora il cimitero sia stato formalmente soppresso con delibera del consiglio comunale, le inumazioni non siano più continuate e siano state autorizzate altre nuove costruzioni.**

Estratto: «Con la suddetta sentenza si era rilevato che i ricorrenti - con il 1° motivo sia del ric. n. 492/08 sia del ric. n. 548/08 – contestano la localizzazione, operata dal P.I.I. e dal P.G.T., di un intervento di nuova edificazione a fini residenziali entro la fascia di rispetto del cimitero di San Sebastiano, lamentando la violazione delle disposizioni che impongono in tale ambito l'inedificabilità assoluta (art. 338 del R.D. n. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 28 della Legge n. 166 del 2002; art. 8 comma 3 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n.6, emanato ai sensi dell'art. 9 della L.R. 18.11.2003 n. 22), posto che l'edificio da realizzarsi si colloca a meno di 20 metri dalla recinzione del cimitero, ben al di sotto della soglia ridotta di m. 50, alla quale le richiamate disposizioni eccezionalmente consentono, in determinate circostanze, di pervenire. In punto di diritto, la Sezione aveva richiamato il sistema normativo di cui al T.U. n. 1265/1934 – come modificato sul punto dalla L. 1.8.2002 n. 166 – e le norme in tema di soppressione dei cimiteri dettate dagli artt. 96-99 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 (regolamento di polizia mortuaria), sottolineando che la fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 R.D. 1265 del 1934 persegue una triplice finalità: a) assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una "cintura sanitaria" intorno allo stesso cimitero, b) garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura, c) consentire futuri ampliamenti del cimitero. Con riguardo al caso specifico, veniva rilevato che « La fattispecie all'esame si caratterizza per una serie di peculiarità. Invero, il Comune ha prodotto copia delle deliberazioni di soppressione del cimitero nel 1955, ma null'altro che documenti quali ulteriori misure siano state assunte riguardo detto cimitero, il quale, a distanza di oltre cinquant'anni dalla soppressione, risulta ancora in funzione». Per definire la censura (che per la sua radicalità assume carattere di preminenza logico-giuridica rispetto agli altri) la Sezione riteneva quindi necessario disporre istruttoria al Comune di Lumezzane, al fine di "acquisire una serie di elementi di conoscenza ulteriori circa gli atti che hanno interessato detto cimitero nel periodo successivo alla delibera di soppressione". Veniva quindi richiesto di produrre una relazione di chiarimenti sui seguenti quesiti: « a) se, oltre alla delibera di soppressione del 1955, siano stati successivamente assunti, dal Comune o da altra autorità sanitaria all'epoca competente, provvedimenti volti a disciplinare lo stato del cimitero di San Sebastiano (in caso positivo fornendone copia conforme all'originale degli stessi); b) sino a quale data sono continuate le inumazioni nel suddetto cimitero; c) quale sia la data di scadenza delle concessioni cimiteriali esistenti e se sia mai stata avviata la procedura di trasferimento delle stesse dal vecchio al nuovo cimitero; d) se sia mai intervenuto atto deliberativo abrogativo del vincolo cimiteriale; e) se il PRG antecedente prevedesse o meno una fascia di rispetto attorno al cimitero suddetto (producendo estratto degli atti di PRG relativi); f) se dopo la soppressione del 1955 siano stati o meno rilasciati titoli edificatori all'intorno dell'area cimiteriale (all'interno della fascia di rispetto di 200 metri); g) ogni altra informazione ritenuta utile per la risoluzione della questione sottoposta all'esame del Collegio.». Il Comune di Lumezzane – con deposito effettuato il 14 luglio 2011- relazionava, con nota a firma del Dirigente del Dipartimento Interventi Territoriali, precisando che: « a) ulteriori atti o documenti dopo la delibera della giunta comunale n. 35 del 3.2.1955 non risulta siano stati adottati; b) le inumazioni nel suddetto cimitero sono continuate fino agli anni 1967/68; ad oggi risulta che sono ancora giacenti circa 300 tumulazioni e 150 inumazioni. c) le concessioni sono tutte scadute; le tumulazioni sono scadute nell'anno 2002

(1967+35 anni), mentre le inumazioni sono scadute nell'anno 1982 (1967+15 anni).L'amministrazione ha più volte esposto avvisi per la completa rimozione dei feretri, ma a causa del lungo tempo decorso dalle tumulazioni e inumazioni non è stato possibile avere risposte dai familiari dei defunti che sono ormai irrintracciabili; su richiesta di taluni familiari, a seguito degli avvisi esposti, sono state effettuate solamente 25 estumulazioni . L'amministrazione, che da tempo si è posta il problema, ha deciso che nel prossimo bando, da pubblicare nel corso dell'anno 2011 per la gestione dei cimiteri comunali, porrà a carico del nuovo gestore, l'onere delle estumulazioni ed inumazioni del cimitero entro 3 anni cioè entro il 2014;d) espressamente non è stato emesso alcun provvedimento abrogativo del vincolo cimiteriale;e) il PRG originario dell'anno 1988, antecedente il PGT, non prevedeva alcuna fascia di rispetto all'intorno del cimitero di S. S. motivo per cui sono state rilasciate numerose licenze, concessioni edilizie e permessi di costruire (all. n. 1 Estratto PRG 1988); sull'allegato (all. n. 2) alla presente si elencano gran parte delle licenze edilizie, le concessioni edilizie ed i permessi rilasciati a partire dall'anno 1955 nella fascia di rispetto di 200 metri dal cimitero.La planimetria in scala 1/2000 allegata evidenzia in modo inequivocabile che il contorno dell'ex cimitero di San Sebastiano è sempre stato trattato come una parte di paese privo di qualsiasi vincolo di inedificabilità (all. n. 3 rilievo aerofotogramm. con l'indicazione degli edifici realizzati dall'anno 1955). Si precisa per maggior informazione, che nemmeno il Piano di Fabbricazione con annesso Regolamento Edilizio in vigore precedentemente al PRG del 1988 prevedeva alcuna fascia di rispetto per il cimitero di San Sebastiano (all. n. 4 Estratto Pdf 1973);f) Dopo la soppressione del 1955 di fatto del vincolo non si è più tenuto conto; si vedano infatti, dall'estratto del rilievo aerofotogrammetrico gli edifici esistenti e realizzati con licenze e permessi rilasciati nella fascia dei 200 m dal cimitero, dalle varie amministrazioni che si sono succedute al governo del paese; (allegato numero 2 e 3).»La doglianza va respinta.Dalla documentazione acquisita agli atti - a seguito della disposta istruttoria - si evince (cfr. il doc. costituente l'all. 3 alla relazione) che, all'interno della fascia di m. 200 dalla cinta cimiteriale in questione, è stato realizzato, a partire dal 1955, un rilevante numero di costruzioni e che la fascia di rispetto cimiteriale non è stata più riportata negli strumenti urbanistici approvati successivamente al 1955 (cfr. all.n. 4), sicché il Comune ha autorizzato in detto ambito la cospicua quantità di edifici di cui all'all. 1.In tale contesto, certamente connotato da profili di contraddittorietà e di incompletezza dell'azione amministrativa comunale, il Collegio è chiamato a sciogliere il nodo gordiano creatosi, cercando di attribuire un senso ad atti e comportamenti in sé contraddittori.Come evidenziato dalla difesa del controinteressato, all'epoca di adozione della delibera n. 35 del 1955 era in vigore il regolamento di polizia mortuaria di cui al R.D. 21.12.1942 n. 1880, il quale non conteneva alcuna espressa disposizione in ordine alla sorte del vincolo cimiteriale una volta deliberata la soppressione del cimitero.In tale prospettiva, risolutiva risulta l'indagine circa le motivazioni che hanno spinto l'Amministrazione comunale alla soppressione del cimitero come enunciate nella delibera n. 35 (prodotta come doc. n. 12 del Comune) che espressamente richiama sia la deliberazione n. 76 dell'11.11.1954 "con cui veniva disposta la esecuzione del nuovo cimitero per le frazioni di S. Sebastiano e S. Apollonio, lasciando esaurire i due attualmente esistenti, fatti salvi i provvedimenti da prendere..." sia la deliberazione n. 148 del 16.12.1954 "che dispone l'esecuzione delle case Popolari interessate alle norme alle zone di rispetto dei cimiteri in esaurimento".In sostanza, deve riconoscersi che l'intento del consiglio comunale era quello di far venir meno il vincolo cimiteriale e consentire l'edificazione all'interno della fascia di rispetto.Così razionalizzato il quadro fattuale/provvedimentale, va rilevato che - come posto in luce dalla difesa del Comune - all'atto dell'approvazione del P.I.I. e del P.G.T.

qui in contestazione non avevano più alcuna ragione di essere le tre finalità perseguite dalla norma: a) non la tutela dell'igiene e salubrità, dato che la legge consente di edificare sul terreno del cimitero stesso dopo 15 anni dall'ultima inumazione e qui l'ultima è intervenuta 40 anni fa, b) neppure protezione della tranquillità e del decoro, volta che da decenni è stato edificato addirittura intorno al muro di cinta del cimitero; c) non la possibilità d' ampliamento del cimitero, lo stesso essendo stato soppresso dal 1955.Va soggiunto che tale quadro d'insieme è stato posto dalla stessa ASL alla base del parere favorevole espresso in data 25.3.2008 (laddove è stato rilevato che una volta integrate le condizioni poste dagli artt. 97 e 98 del DPR 285/90, il cimitero può essere utilizzato con altre destinazioni e decade il vincolo dell'area di rispetto).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.6671 del 14/09/2010 - Relatore: Adolfo Metro - Presidente: Cesare Lamberti

**Sintesi: Il vincolo di rispetto cimiteriale, riguarda non solo i centri abitati, ma anche i fabbricati sparsi.**

Estratto: «L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265/34 vieta l'edificazione nelle aree ricadenti in fasce di rispetto cimiteriale dei manufatti che possono qualificarsi come costruzione edilizie, come tali incompatibili con la natura dei luoghi e con l'eventuale espansione del cimitero. Al riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata, ha affermato che in materia di vincolo cimiteriale la salvaguardia del rispetto dei duecento metri prevista dal citato articolo (o al limite inferiore di cui al d.p.r. numero 285/90 che ha previsto la possibilità di riduzione della fascia di rispetto da 200 mt a 100 mt.) “si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale. Si consideri ancora che il vincolo di rispetto cimiteriale, riguarda non solo i centri abitati, ma anche i fabbricati sparsi (cfr. T.A.R. Milano, II Sez., 6 ottobre 1993 n. 551). Infine, che lo stesso vincolo preclude il rilascio della concessione, anche in sanatoria (ai sensi dell'art. 33 L. 28 febbraio 1985 n. 47), senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1871 del 12.11.1999).” (cfr. C.S. V n.1935/07). Inoltre, trattandosi di un vincolo assoluto, non può essere utile fare riferimento al carattere derogatorio di cui all'art. 9 della L. n. 122/89, in quanto, anche il parcheggio interrato, in quanto struttura servente all'uso abitativo e, comunque, posta nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale, rientra tra le costruzioni edilizie del tutto vietate dalla disposizione di cui al cit. art. 338. La stessa Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale di tale art. 9 (sent. 459/89), ha interpretato la norma nel senso che il richiamo in essa contenuto ai soli vincoli paesaggistici non consente l'indiscriminata utilizzazione del territorio per la realizzazione di parcheggi anche in zone soggette ad altri vincoli imposti dalla legislazione statale e regionale, che devono ritenersi fermi e impregiudicati, atteso che l'efficacia derogatoria di cui al citato art. 9 è prevista solo con riferimento, “agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti” mentre, nella fattispecie, vengono in rilievo ulteriori e diverse finalità specificamente

contraddizione con la possibilità che nell'area indicata insistano delle preesistenze, e/o che ad esse vengano assegnate destinazioni compatibili con l'esistenza del vincolo (Cass. Civ., sez.I, n.6510/1997), ma mira essenzialmente ad impedire l'ulteriore addensamento edilizio dell'area giudicato ex lege incompatibile con le prioritarie esigenze di tutela igienico sanitaria e di tutela del culto sottese alla imposizione del vincolo. Come per tutte le zone soggette a vincoli di rispetto, sono sempre ammessi, anche nella zona di rispetto cimiteriale, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 31 lettere a), b), c) e d) della legge n.457/1978, entro i limiti imposti dal vincolo di inedificabilità, oltre i quali si è in presenza di alternazioni di volumi e di superfici (Cons. di stato. sez.V, n.275/1989) possibili purché non incidano negativamente sull'ambiente cimiteriale, in quanto connaturati al diritto di proprietà.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.19629 del 30/09/2004 - Relatore: Fabrizio Forte - Presidente: Giovanni Losavio

**Sintesi: Il vincolo di rispetto cimiteriale è vincolo connaturale alle proprietà, che incombe sulla intera "fascia" di rispetto imposta dalla legge e riportata negli strumenti urbanistici in via meramente ricognitiva. Di detti limiti permanenti si è logicamente negata la indennizzabilità per il loro carattere generale e conformativo.**

Estratto: «E' errata la deduzione di cui al terzo motivo di ricorso sulla natura del vincolo della fascia di rispetto e di inedificabilità intorno ai cimiteri e alla sua indennizzabilità; non si tratta infatti di vincolo insito nella natura delle aree su cui incide ma d'un limite connaturale alle proprietà, che incombe sulla intera "fascia" di rispetto cimiteriale imposta dalla legge e riportata negli strumenti urbanistici in via meramente ricognitiva. Di detti limiti permanenti si è logicamente negata la indennizzabilità per il loro carattere generale e conformativo (C.Cost. 22 giugno 1971 n. 133 e 20 maggio 1999 n. 179); è quindi irrilevante l'art. 42 Cost. e si deve negare comunque, per la affermata mancanza di pregiudizio al suolo residuo, che possano avere rilievo le sentenze citate in ricorso relative a casi nei quali lo spostamento della fascia di rispetto ha determinato pure la diminuzione di valore delle aree che in questo caso, secondo la Corte, non v'è stata. Pur incidendo sulla qualifica di legalmente edificabile il vincolo di rispetto cimiteriale, di regola le aree ad esso soggette sono computate unitamente a quelle vicine per la determinazione delle superfici minime indispensabili per l'edificabilità e delle volumetrie realizzabili in rapporto alle superfici stesse. Nel caso nessun significato peculiare assume la circostanza che il vincolo d'inedificabilità deriva direttamente dalla legge, come afferma il ricorso, e non da atto amministrativo, come ritiene la sentenza impugnata e quindi il terzo motivo di ricorso non incide sulla decisione e va quindi rigettato.»

**VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E  
DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> CIMITERIALE --> OPERE  
ED INTERVENTI, CASISTICA**

TAR CAMPANIA, SEZIONE I SALERNO n.1708 del 21/06/2016 - Relatore: Ezio Fedullo - Presidente: Amedeo Urbano

**Sintesi: Le stazioni radio base per la telefonia mobile, in quanto opere di urbanizzazione primaria, oltre ad essere compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, possono essere installate anche in zona di rispetto cimiteriale, atteso anche il fatto che rispetto a tali installazioni non si pongono i problemi relativi alla tutela delle che tale fascia di rispetto intende tutelare.**

**Sintesi: Un impianto di telefonia mobile non può in alcun modo essere classificato come un manufatto edilizio, pertanto può essere installato anche in zona di rispetto cimiteriale.**

Estratto: «Fondata, altresì, è la censura intesa a lamentare l'insussistenza del contrasto con il vincolo cimiteriale posto a fondamento del provvedimento di autotutela impugnato: premesso che la norma tecnica di attuazione (art. 32, comma 3), con la quale il Comune intimato assume contrastare l'intervento de quo, prevede che nella zona di rispetto cimiteriale "non sono ammesse nuove costruzioni", è stato affermato in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5837 del 25 novembre 2014) che "un impianto di telefonia mobile (...) non può in alcun modo essere classificato, ai fini che qui rilevano, come un manufatto edilizio" (vedi anche T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 311 del 21 febbraio 2014: "la fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 è configurata quale vincolo assoluto d'inedificabilità, che impedisce l'allocazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare, quali esigenze di natura igienico-sanitaria, salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, la possibile espansione della cinta cimiteriale (Cons. St., sez.IV 22 novembre 2013 n. 5571). Ciò premesso, va osservato che, se anche non mancano orientamenti dissenzienti (TAR Veneto, ord. 19 dicembre 2013 n. 673), l'opinione maggioritaria, che questo Collegio condivide, è nel senso che le stazioni radio base, in quanto opere di urbanizzazione primaria, oltre ad essere compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, possono essere installate anche in zona di rispetto cimiteriale, atteso anche il fatto che rispetto a tali installazioni non si pongono i problemi relativi alla tutela delle rilevate esigenze (TAR Basilicata, 3 agosto 2013 n. 489; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 25 ottobre 2012 n. 4223; TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 14 maggio 2007 n. 4367)".»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III n.5257 del 17/11/2015 - Relatore: Stefania Santoleri - Presidente: Giuseppe Romeo

**Sintesi: L'art. 338 R.D. 1265/1934 vieta l'edificazione, nella fascia di duecento metri dal muro di cinta dei cimiteri, di manufatti che possono essere qualificati come costruzioni edilizie: quindi l'installazione di un impianto di telefonia mobile che - per le proprie caratteristiche - non può in alcun modo essere classificato come un manufatto edilizio non è incompatibile con il vincolo cimiteriale.**

**Sintesi: Le stazioni radio base sono opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, e dunque possono essere installate anche in zona di rispetto cimiteriale, tenuto anche conto che non ledono gli**